

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE DA REMOTO
(VIDEOCONFERENZA)

1) Caratteristiche ed accesso agli incontri di mediazione da remoto.

a. Per lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto con modalità telematica in videoconferenza l'Organismo di Mediazione si avvale del software "Microsoft Teams" (versione "desktop", NO smartphone/tablet), piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, in ossequio al provvedimento 10.03.2020 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero Giustizia (Prot. Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria n. 3413.ID del 07-10.03.2020).

L'accesso alla piattaforma da parte dell'Organismo è garantito da specifiche credenziali, concesse in uso esclusivo alla Segreteria e ai mediatori.

b. L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "riunione virtuale", creata e abilitata ad hoc dal mediatore o dalla Segreteria, che consente l'accesso in web conference esclusivamente alle parti, ai difensori, al consulente nominato, al mediatore ed eventualmente al funzionario della Segreteria. La "riunione virtuale" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio/video, è corredata a da altri strumenti di interazione (status utente, chat, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di una partecipazione effettiva all'incontro.

c. È garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "riunione virtuale" stessa.

d. Lo svolgimento dell'incontro in modalità telematica è possibile solo con il consenso espresso di tutte le parti aderenti alla procedura di mediazione.

2) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

a. L'Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

b. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o i link di accesso forniti dall'Organismo, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e

nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

3) Svolgimento dell'incontro di mediazione e sottoscrizione dei verbali e degli accordi.

- a. Raccolto il consenso espresso di tutte le parti aderenti alla mediazione, il mediatore – per mezzo della piattaforma Teams – provvede a fissare l'incontro virtuale. Il link necessario alla connessione, con indicazione del giorno e dell'orario fissati, viene trasmesso automaticamente dalla piattaforma agli indirizzi e-mail indicati dalle parti.
- b. Le parti effettuano l'accesso alla "riunione virtuale" nel giorno e nell'ora comunicati. Il mediatore provvede all'identificazione di tutti i partecipanti, dando atto a verbale dell'accettazione dei presenti allo svolgimento dell'incontro in modalità telematica.
- c. I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni forma di registrazione dell'incontro o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica o mediante la "cattura" di screenshot, escluse le ipotesi di formazione dei mediatori, previo consenso delle parti.
- d. Le parti private possono partecipare all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore solo se dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID).
- e. Durante l'incontro tutti i partecipanti devono tenere attivata la funzione video; il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo il microfono dei singoli utenti a seconda delle esigenze.
- f. Durante l'incontro possono prodursi ed esibirsi documenti mediante le funzionalità garantite dalla piattaforma in uso. Il mediatore può svolgere eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione, in cui le parti possono condividere tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte.
- g. Il verbale e/o l'accordo viene redatto dal mediatore nel corso dell'incontro e condiviso nella "riunione virtuale" mediante le funzionalità di condivisione documenti garantite dalla piattaforma in uso; con le stesse modalità il mediatore trasmette alle parti il documento da tutti approvato affinché possa essere sottoscritto.
- h. Il documento informatico del verbale o dell'accordo, in unico file, viene firmato digitalmente dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore. La parte non in possesso di firma digitale provvede a stampare e sottoscrivere – insieme al proprio avvocato – il verbale o l'accordo trasmesso dal mediatore, a scansionare il documento così sottoscritto e a caricare la scansione sulla piattaforma mediante le funzioni di condivisione documenti affinché le altre parti possano provvedere a loro

volta alla sottoscrizione digitale o cartacea. Il documento ottenuto dalla scansione di tutte le sottoscrizioni cartacee viene caricato, in unico file, sulla piattaforma e sottoscritto digitalmente dagli avvocati e dal mediatore. Le firme digitali apposte sull'unico documento digitale devono essere del medesimo formato (CAAdSE o PAdES).

- i. L'Organismo provvede alla conservazione a norma dei documenti informatici sottoscritti digitalmente.
- j. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, in caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari, qualora il mediatore lo ritenesse opportuno e vi sia l'accordo delle parti, e comunque previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
- k. Per quanto non specificamente disposto nei punti precedenti, alla modalità telematica di svolgimento degli incontri si applicano le previsioni del Regolamento di questo Organismo attualmente in vigore nonché l'art. 83 comma 20-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 27/2020.